



## REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2015, proposto dal

Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

Ernesto Fiasco, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Lombardi, con domicilio eletto presso Marco Lombardi in Roma, viale Paolo Orlando n. 64;

nei confronti di

Comune di **Palestrina**, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pizzuti, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 00165/2015, resa tra le parti, concernente cessazione funzionamento dell'ufficio del **giudice** di **pace** di **palestrina** - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ernesto Fiasco e di Comune di **Palestrina**;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Marco Lombardi e Patrizia Cola, su delega dell'avvocato Massimo Pizzuti, e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Considerato che l'impugnato decreto del Ministro della giustizia del 10 novembre 2014, recante "Uffici del **giudice** di **pace** mantenuti ex art. 3 d.lgs. 156/2012", evidenzia come l'ufficio di **Palestrina**, previamente inserito nell'elenco di quelli mantenuti con spese a carico dei Comuni richiedenti, sia stato stralciato dal detto elenco, a seguito dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonché per effetto della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli adempimenti di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 7 marzo 2014, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del **giudice** di **pace** ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156";

Considerato che la circostanza di fatto su cui si fonda l'inserimento dell'ufficio di **Palestrina** nell'allegato 5 del decreto impugnato, ossia quella per cui il Comune ha comunicato di non potersi assumere i costi di gestione, rinunciando così al mantenimento dello stesso, è affermata dall'Avvocatura dello Stato e non è contestata dalle parti, cui la questione è stata sottoposta in sede di discussione in udienza;

Considerato che la disciplina sopravvenuta di cui all'allegato 1 della legge 27 febbraio 2015 n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", consente sia il ripristino degli uffici dei giudici di **pace** soppressi, permettendo quindi la conclusione delle procedure per la loro eliminazione, sia la proroga del termine per la richiesta del loro ulteriore mantenimento;

Considerato che agli atti non emergono manifestazioni di volontà da parte del Comune di **Palestrina** in senso opposto a quella sopra evidenziata e che una eventuale nuova considerazione della sua posizione potrebbe condurre al ripristino dell'ufficio, come sopra evidenziato, senza per questo incidere sull'esito della procedura di soppressione, del tutto corretta;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1441/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Condanna Ernesto Fiasco e il Comune di **Palestrina** a rifondere al Ministero della giustizia le spese della presente fase di giudizio, che liquida, a carico di ciascuno di essi, in €. 1.800,00 (euro milleottocento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)